

**LA RICOGNIZIONE DI PERSONE:
DAL MODELLO TEORICO
ALLA PRASSI APPLICATIVA ***

di Silvia Priori

La ricognizione è uno strumento che si presta ad essere riprodotto, e quindi studiato, in sede sperimentale. La ricerca scientifica¹, condotta in tale ambito, ha permesso di individuare i fattori di interferenza, nonché gli accorgimenti che possono essere eventualmente apportati dal sistema giudiziario, per favorire al massimo l'attendibilità di questo mezzo di prova.

A differenza della memoria evocativa², la memoria di riconoscimento costituisce una delle forme più stabili del ricordo. È un tipo di memoria che, salvo particolari interferenze di cui avremo modo di parlare, si conserva pressoché inalterata nelle prime due settimane. Può mantenere un discreto livello di attendibilità anche a distanza di molti mesi, ma soltanto per volti atipici³: ad esempio, quelli soggettivamente percepiti dal testimone come particolarmente belli o particolarmente brutti. Quanto più il volto percepito si discosta dal prototipo del volto comune, tanto più semplice sarà la conservazione nella memoria di quel volto. Questo elemento merita di essere tenuto in giusta considerazione, ogni qualvolta viene predisposto un esperimento di ricognizione con persone che presentano caratteristiche fisiognomiche particolari, rispetto a persone che hanno un aspetto del tutto comune. Nel primo caso è infatti molto più probabile che il testimone possa ricordare, salvo l'intervento di altre variabili, il volto di quella persona.

Il discreto livello di attendibilità della memoria di riconoscimento sembra tuttavia

trovare scarso riscontro nella casistica reale. Dopo l'introduzione della prova del DNA, nell'arco di dieci anni, in America sono state prosciolte 40 persone; 36 delle quali erano state condannate sulla base di ricognizioni errate effettuate da testimoni in buona fede ed in assenza di altre prove dirette o circostanziali che consentissero di connettere il sospettato al reato per il quale è stato successivamente condannato.

Studiando questa apparente contraddizione⁴, i ricercatori sono giunti alla conclusione che il testimone viene spesso fuorviato da fattori di disturbo che intervengono durante lo svolgimento dell'atto di ricognizione. In un tipico esperimento di ricognizione, alcune persone vengono presentate simultaneamente al testimone, ed egli deve indicare se tra queste è presente l'autore del reato. In tale circostanza, il testimone utilizza una particolare modalità di processare le informazioni, tecnicamente denominata "giudizio relativo"⁵.

Il giudizio relativo è una sorta di giudizio comparativo: il testimone mette a confronto le persone esibite e tende a selezionare tra queste la persona che più assomiglia al ricordo che egli ha del reo.

L'aspetto problematico risiede nel fatto che, se tra le persone esibite non è presente il colpevole, è probabile che il testimone effettui comunque un riconoscimento. Fra i soggetti messi a confronto, ci sarà infatti sempre qualcuno che è più simile degli altri al ricordo che il testimone conserva del colpevole.

Siamo dunque in presenza di un elevato rischio di falsi positivi: il limite non risiede nell'incapacità da parte del testimone di riconoscere la persona che ha visto al momento del reato, se fra quelle che gli vengono presentate questa è presente; risiede piuttosto nella tendenza ad identificare comunque una persona, anche quando il colpevole non è presente.

* In *Diritto penale e processo*, 2006, 365.

¹ S. M. Kassin, V. A. Tubb, H. M. Harmon, A. Memon, *On the general acceptance of eyewitness testimony research*, in *American Psychologist*, 2001, 56, 405 ss.

² Il tipo di memoria che viene richiamato quando un testimone è invitato a descrivere verbalmente il fatto/reato a cui ha assistito o l'aspetto fisico del perpetratore. Per approfondimenti critici su memoria evocativa e memoria di riconoscimento vd: J. Brown, *Recall and recognition*, New York, 1976.

³ L. L. Light, F. Kayra-Stuart, S. Hollander, *Recognition memory for typical and unusual faces*, in *Journal of Experimental Psychology*, 1979, 5, 212 ss.

⁴ G. L. Wells, M. Small, S. Penrod, R. S. Malpass, S. M. Fulero, A. E. Brimacombe, *Eyewitness identification procedures: Recommendations for lineups and photospreads*, in *Law and Human Behavior*, 1998, 22, 603 ss.

⁵ G. L. Wells, *What we know about eyewitness identification?*, in *American Psychologist*, 1993, 48, 553 ss.

Il massiccio ricorso al giudizio relativo dipende da svariati fattori. In primo luogo dipende dalla qualità del ricordo: più questo è confuso o deteriorato, maggiori saranno le possibilità per il testimone di sbagliarsi e quindi di identificare la persona sbagliata.

Hanno tuttavia un peso determinante anche alcune variabili di tipo psicosociale. Dobbiamo tenere presente che il testimone si trova quasi sempre in una condizione di elevatissima suggestionabilità di fronte all'esperienza di ricognizione. È preoccupato di far proprio un ruolo che non sente suo: può capitare una sola volta nella vita di assistere ad una rapina e di essere chiamati, in qualità di ricognitore, ad effettuare un riconoscimento. Spesso il teste è anche esposto all'opinione pubblica e sente di dover rispondere ad un impegno sociale carico di aspettative: basti pensare che molti processi hanno ormai un'ampia risonanza a livello mediatico. Un altro elemento di forte imbarazzo è costituito dal rapporto con l'autorità (di solito è la prima volta che il testimone ha a che fare con figure togate). Come sappiamo, l'esperienza viene condotta direttamente dal giudice, onde evitare interferenze da parte dell'accusa, della difesa etc..... Per l'autorità che questa figura riveste, suscita spesso sentimenti ambivalenti che vanno dal timore al desiderio di assecondarne le aspettative. Il conflitto tra questi sentimenti fa sì che il ricognitore preferisca dubitare di ciò che ricorda, pur di allinearsi a ciò che pensa si attenda l'autorità che gli sta di fronte.

Il testimone è inoltre spesso animato dall'errato convincimento che colpevole sia già stato catturato e che ci si aspetti da lui soltanto una conferma ad un assunto che, per gli inquirenti, ha già acquisito un certo grado di consolidamento. Questa convinzione, lo induce ad osservare attentamente chi dirige il mezzo di prova, nella speranza di riuscire a cogliere qualsiasi indizio possa aiutarlo a capire quale sia il soggetto sospettato dagli inquirenti. Anche il segnale più impercettibile può concorrere a forzare una scelta. La risposta che il testimone cerca nell'altro, non sempre è carpiata in modo diretto: un commento verbale esplicito, presupporrebbe

infatti una consapevole volontà di comunicare l'ipotesi da parte del conduttore. Spesso gli indizi passano invece attraverso il comportamento non verbale (sguardi, sorrisi, ammiccamenti), che è meno controllabile, e quindi meno soggetto a censura.

Il peso del giudizio relativo è molto diffuso fra i testimoni disposti a collaborare. Questa constatazione ha indotto i ricercatori a cercare degli accorgimenti che potessero in qualche modo contrastare l'interferenza causata da questa particolare disposizione del teste.

Presenteremo adesso alcune linee guida⁶ derivanti da studi condotti in diversi paesi e sulle quali è stato raggiunto un consenso pressoché unanime da parte degli studiosi. Altri possibili fattori interferenti sono ad oggi oggetto di studio, ma su essi ci sono ancora pareri controversi. Per variabili modificabili nel regolare l'atto di ricognizione, intendiamo tutte quelle variabili che possono interferire sull'atto di ricognizione, ma che possono anche essere controllate e manipolate dall'autorità giudiziaria, al fine di ottimizzare la resa della testimonianza. Per quanto abbiamo esposto fin ora, risulta immediatamente evidente l'importanza del primo punto segnalato: facilitare la neutralità psichica del ricognitore. È auspicabile che il testimone si avvicini all'esperienza di ricognizione con la mente quanto più possibile libera da pregiudizi e false aspettative. Per ottenere questo obiettivo, è necessario che il ricognitore sia istruito in modo corretto, che gli vengano cioè date precise consegne prima di sottoporlo alla prova vera e propria.

Il primo accorgimento consiste nell'avvertire il testimone che, tra i soggetti che gli verranno mostrati, il colpevole potrebbe anche non essere presente. Scoraggeremo così l'utilizzo del giudizio relativo, da un lato, e legittimeremo un eventuale comportamento di rifiuto, dall'altro. Fra i testimoni è infatti diffusa l'idea che essere un buon testimone equivalga ad effettuare il riconoscimento. In realtà essere un buon testimone ha anche il

⁶ G. L. Wells, M. Small, S. Penrod, R. S. Malpass, S. M. Fulero, A. E. Brimacombe, *Op. Cit.*, 1998. S. M. Kassin, V. A. Tubb, H. M. Harmon, A. Memon, *Op. Cit.* 2001.

significato di ricordare così bene la persona vista al momento del reato, da accorgersi che, fra i soggetti che vengono presentati, questa non è presente. Una seconda cautela, che dovrebbe essere adottata, consiste nell'informare il testimone che il somministratore non sa quale fra le persone che saranno esibite, sia il sospettato. Questo accorgimento tutela dal rischio che il testimone possa attendersi qualche suggerimento dalla persona che lo sta affiancando.

Sottolineamo la necessità che colui, che conduce l'esperimento, sia realmente ignaro dell'identità del sospettato. Questo è il metodo più sicuro per evitare un eventuale passaggio involontario di informazioni. Siamo infatti di fronte ad un fatto umano, che va al di là del rispetto dell'etica professionale e della correttezza di chi sta operando in quel momento. Il passaggio involontario di informazioni, anche di fronte ad un atteggiamento ineccepibile, è comunque presente. Si tratta di un fenomeno ormai conosciuto in tutti gli ambiti nei quali viene effettuata attività di ricerca scientifica, dal campo medico a quello psicosociale. In quest'ultimo ambito, è un accorgimento comunemente adottato nei casi in cui devono essere testati gli effetti di nuovi farmaci. La prova viene effettuata utilizzando due gruppi distinti di persone. Al gruppo sperimentale vengono somministrati i farmaci veri e propri, mentre al gruppo di controllo vengono somministrate delle sostanze placebo. Successivamente, vengono rilevati gli eventuali effetti denunciati da entrambi i gruppi. Si tratta ovviamente di soggetti disposti a partecipare alla sperimentazione su base volontaria. Tuttavia, nessuno di loro sa se la sostanza che gli è stata somministrata sia un placebo o il farmaco vero e proprio. Di questo particolare è tenuto all'oscuro anche il medico incaricato di verificare gli effetti, per evitare che possa lasciarsi condizionare dalle sue aspettative, sia nell'interpretazione di quanto viene riferito dai pazienti, sia nella comunicazione involontaria di informazioni. Non c'è ragione di ritenere che tale rischio sia presente in misura minore nell'operare giuridico rispetto a quello medico.

Poiché eliminare il pericolo annulla anche la possibilità di incapparvi inavvertitamente, nel nostro caso sarà importante far sì che chi seleziona i soggetti da mettere a confronto, sia una persona diversa da colui che andrà a condurre l'esperimento di ricognizione. Ribadiamo che il testimone, sottoposto a questo genere di prova, si trova in una condizione di elevata suggestionabilità, per cui sono sufficienti *input* anche minimi per poter orientare la sua risposta in una direzione o in un'altra.

Un esempio pratico chiarirà meglio quali rischi, insidiosi e difficili da controllare, si annidano anche dietro ad una rilevante esperienza professionale.

Supponiamo che il conduttore di un esperimento di ricognizione sappia che, su tre soggetti che vengono mostrati al testimone, il terzo è il sospettato. Naturalmente è anche a conoscenza che il primo ed il secondo soggetto sono dei distrattori, cioè persone che sono affiancate al sospettato in una funzione di controllo, per smascherare eventuali falsi riconoscimenti. Qualora il testimone indichi il secondo soggetto, una domanda del tutto legittima da parte del somministratore potrebbe essere quella di chiedergli se sia sicuro di aver guardato attentamente i tre soggetti. Altrettanto legittimo è il retro pensiero che provoca tale domanda: «Forse non li ha esaminati tutti così attentamente...». In realtà, questo pensiero porta con sé anche un'azione, che è dettata dall'intenzione inconsapevole di spostare l'attenzione del testimone dal secondo soggetto agli altri. Sarebbe accaduta la stessa cosa, se il testimone avesse indicato subito il sospettato? In questo caso, un commento più probabile avrebbe potuto essere: «Bene, cosa ha da dirmi del numero 3?». E' evidente che ciò che accade fra il testimone e chi lo affianca, risente della consapevolezza da parte del somministratore che il numero 3 è il sospettato e che gli altri sono dei distrattori.

Un problema aggiuntivo è legato al rischio di dare conferma al testimone, in un momento sbagliato, di avere effettivamente identificato la persona sospettata. Il nostro ordinamento, prevede che al termine della prova (dopo che l'eventuale riconoscimento è

avvenuto), debba essere indagato con quale grado di certezza il testimone si reputa sicuro del riconoscimento effettuato. Nella pratica spesso accade che chi affianca il testimone, prima di acquisire questo genere di informazioni, si lasci sfuggire una restituzione circa il grado di congruenza fra la persona indicata e quella sospettata dall'autorità. L'elemento fuorviante non risiede nell'informazione in sé (doverosa nei casi in cui, ad esempio, il teste è anche vittima del reato), bensì nel momento in cui questa viene fornita.

Se la restituzione anticipa l'accertamento che dovrebbe essere condotto sul testimone subito dopo il riconoscimento, la sua percezione soggettiva di sicurezza sarà irreversibilmente contaminata dall'informazione ricevuta⁷. Ciò significa che, da quel momento in poi, il testimone si sentirà più certo del riconoscimento, di quanto non fosse al momento dell'effettuazione dello stesso.

La foto n.1⁸ riproduce un reale esperimento di ricognizione, in cui il conduttore ha commesso gli errori causati dalla mancata osservazione delle indicazioni fin ora descritte.

Foto 1



⁷ A. L. Brandfield, G. L. Wells, E. A. Olson, *The damaging effect of confirming feedback on the relation between eyewitness certainty and identification accuracy*, in *Journal of Applied Psychology*, 2002, 87, 112 ss.

⁸ L'immagine ed il resoconto dettagliato del caso, sono tratti dal seguente sito curato dal Prof. Gary Wells, docente presso la Iowa State University: <http://www.psychology.iastate.edu/faculty/gwells/hutchingscase.htm>.

Si tratta di un reato di violenza sessuale in cui la vittima è anche l'unica testimone. Il soggetto sospettato è il secondo da sinistra (Charles Hutching), con la scritta verticale in arancione sulla maglietta.

Durante l'esperimento di ricognizione, il sospettato è stato assistito da un avvocato d'ufficio. Al termine della prova, egli ha redatto una nota critica, riferendo di alcune scorrettezze metodologiche che avrebbero pesantemente interferito sull'attendibilità dell'atto. In primo luogo, alla testimone è stata data conferma di avere effettivamente indicato il soggetto sospettato dagli inquirenti. Soltanto in dibattimento, ed a distanza di molto tempo, le è stato chiesto di esprimersi circa il suo grado di sicurezza rispetto all'identificazione precedentemente effettuata. In tale sede, la vittima ha riferito di essersi sentita sicura al 150%.

Vediamo adesso come questa affermazione risulti poco credibile, alla luce di quanto è accaduto durante la prova. La testimone ha indugiato per trenta minuti prima di effettuare l'identificazione; durante questo lasso di tempo ha manifestato un'evidente incertezza fra il sospettato ed uno dei distrattori esibiti (il primo da sinistra). Tale dato, isolatamente preso, non costituisce di per sé un indicatore certo di inattendibilità. Dovrebbe tuttavia far prendere in seria considerazione l'ipotesi che la teste abbia fondato il proprio giudizio su criteri diversi dalla memoria di riconoscimento.

La memoria di riconoscimento richiede infatti tempi di latenza molto brevi per poter essere attivata, poiché la composizione dello stimolo, presentato in fase di richiamo, presenta caratteristiche strutturali molto simili allo stimolo percettivo originario. Numerosi studi indicano che i volti umani vengono percepiti come una configurazione d'insieme e non come una somma di singole parti⁹: colore dei capelli, taglio degli occhi, forma del volto, etc.... Quando impattiamo in un volto che abbiamo già visto in precedenza, il riconoscimento è dunque immediato; può richiedere al massimo alcuni secondi ma non

⁹ M. J. Farah, K. D. Wilson, M. Drain, J. N. Tanaka, *What is "special" about face perception?*, in *Psychological Review*, 1998, 105, 482 ss.

può essere una questione di minuti, tantomeno di mezz'ora. L'operazione di riconoscimento non necessita infatti di alcuni complessi passaggi, che sono invece essenziali per la memoria evocativa. Rievocare e descrivere un volto, precedentemente visto, richiede di tradurre in linguaggio verbale ciò che è stato immagazzinato attraverso un canale di codifica diverso, che è quello visivo; richiede inoltre di scomporre in singoli elementi costitutivi, un'immagine che è stata codificata come una globalità di parti in reciproca interazione. Traduzione e scomposizione, sono processi che richiedono tempo ed un notevole dispendio di energie mentali, ma che non entrano in gioco nella memoria di riconoscimento.

Nel caso specifico, l'aspetto fisico dei soggetti esibiti, presenta inoltre un elevato livello di discriminatività. Si tratta cioè di persone molto diverse fra loro per altezza, corporatura, fisionomia. L'incertezza manifestata dal ricognitore fra il sospettato ed il primo soggetto sulla sinistra consente dunque di inferire che il ricordo, posseduto del reo, era talmente confuso da rendere difficile una decisione, anche in presenza di macroscopiche differenze individuali.

Vediamo adesso come l'atteggiamento del conduttore possa avere contribuito a forzare la testimone ad effettuare comunque una scelta. A turno, a ciascuno dei componenti del gruppo, è stato più volte chiesto di fare un passo in avanti, per mettersi di profilo o per verbalizzare alcune specifiche frasi che la vittima/testimone affermava essere state pronunciate dal perpetratore durante l'episodio criminoso. Ebbene, quando il sospettato veniva invitato a farsi avanti, il conduttore si rivolgeva in modo diretto alla teste chiedendole: "Ok....lo riconosce?". Nessun rinforzo di questo genere, veniva fornito in riferimento agli altri soggetti sottoposti a ricognizione. Con un atteggiamento intenzionale, o quantomeno connotato da estrema leggerezza, il conduttore ha dunque comunicato l'ipotesi degli inquirenti alla testimone. Gli errori metodologici commessi, in linea con quanto evidenziato dal difensore, non possono che rendere dubbia l'attendibilità dell'atto.

Prendiamo ora in esame un'altra importante indicazione: presentare il sospettato ed i distrattori dal vivo, o comunque, in foto non frontali o di profilo. Il nostro codice di procedura penale prevede che l'esperimento di ricognizione debba essere effettuato con il metodo del confronto all'americana, esibendo cioè i soggetti dal vivo. Bisogna tuttavia ricordare che l'art. 361 c.p.p. contempla la possibilità per il pubblico ministero di predisporre un atto di individuazione nel corso delle indagini preliminari¹⁰.

L'individuazione viene solitamente realizzata mostrando al testimone del materiale fotografico. Un limite di questo strumento è senz'altro legato alla staticità delle immagini: la foto è una rappresentazione ferma, che restituisce soltanto una piccolissima parte degli stimoli che sono invece presenti nella visione dinamica. Le foto segnaletiche, ritraggono inoltre il soggetto soltanto nella parte superiore del busto, facendo perdere all'immagine quella visione d'insieme che ha caratterizzato la percezione del testimone al momento del fatto. In tale frangente, il volto del reo è stato certamente associato ad altre importanti informazioni quali la postura, l'altezza, la corporatura, un certo modo di camminare o di gesticolare: informazioni che vanno inevitabilmente perse nella fotografia, con un conseguente abbattimento dei livelli di attendibilità dell'atto.

Le foto segnaletiche ritraggono i soggetti in posizione frontale e di profilo. Studi sperimentali¹¹ indicano invece che la

¹⁰ 361. Individuazione di persone e di cose - [1] Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero procede alla individuazione di persone, di cose o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale.

[2] Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione.

[3] Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla individuazione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a individuazione, il pubblico ministero adotta le cautele previste dall'art. 214 comma 2.

¹¹ A. J. O'Toole, S. Edelman, H. H. Bülthoff, *Stimulus-specific effects in face recognition over changes in viewpoint*, in *Vision Research*, 1998, 38, 2351 ss.

posizione migliore per facilitare l'identificazione di una persona su materiale fotografico, corrisponde ad un'angolazione di tre quarti. E' verosimile che una rotazione di quarantacinque gradi associ insieme le informazioni provenienti sia dalla visione frontale che dalla visione di profilo. Si tratta di due tipi di *input* diversi, ma quasi sempre contemporaneamente presenti e percepiti in reciproca interazione, nella visione dinamica.

Un'altra particolarità delle foto segnaletiche consiste nella cristallizzazione di un'espressione, che quasi mai corrisponde ad un'espressione tipica del soggetto ritratto. Basti pensare che le foto segnaletiche vengono solitamente scattate sotto il lampo del *flash* della macchina fotografica. In tali condizioni, il soggetto può chiudere gli occhi o contrarre i muscoli del volto, assumendo smorfie atipiche.

La datazione delle foto segnaletiche, è un problema ulteriore (gli archivi contengono raramente ritratti recenti). La ricerca effettuata in questo ambito¹², ha appurato che è sufficiente un invecchiamento della persona anche di soli due anni, per provocare una flessione nella possibilità di essere riconosciuta da terzi.

Per comprendere la portata del concetto che andremo ad esporre adesso, è necessario ricordare che la presenza dei distrattori all'interno di un esperimento di ricognizione, è essenzialmente finalizzata a garantire una funzione di controllo sulle possibilità di errore. Se il testimone identifica uno dei soggetti appositamente scelti come riempitivi (conosciuti cioè come certamente estranei ai fatti in relazione ai quali si sta procedendo), l'organo inquirente ottiene una preziosa indicazione: la memoria di riconoscimento di quel teste non è attendibile. La probabilità di smascherare un ricordo fallace, o di evitare che un sospettato possa essere scelto in modo casuale, si accresce man mano aumenta il numero delle alternative possibili. Questa importante funzione di controllo può tuttavia

risultare depotenziata (o addirittura annullata), se il testimone capisce, attraverso un ragionamento deduttivo, quali soggetti possono essere logicamente esclusi, o quale individuo è sospettato dagli inquirenti. Dai risultati degli studi sperimentali¹³, si è giunti alla conclusione che in circa il 60% dei casi in cui il colpevole non entra a far parte dell'esperimento di ricognizione, il testimone, motivato a collaborare, effettua comunque un riconoscimento. Ciò significa che in tutti i casi in cui un sospettato è affiancato da cinque distrattori, le sue probabilità teoriche di essere selezionato in modo casuale si aggirano attorno al 10%. Se al sospettato vengono affiancati due soli distrattori (condizione ammessa dal nostro cpp), tali probabilità raddoppiano. Minori sono le possibilità di controllo, minore è la sicurezza dell'esperimento di ricognizione. La diretta proporzionalità tra numero di distrattori e sicurezza dell'atto, viene tuttavia a cadere se non viene adottato un adeguato criterio di imparzialità nei confronti del sospettato. Chi predispone il mezzo di prova, deve tenere assolutamente conto della possibilità che fra il sospettato a lui noto ed il colpevole, conosciuto dal testimone, non vi sia corrispondenza. D'altronde, se l'identità fra il sospettato ed il colpevole fosse certa, verrebbe meno la necessità di appellarsi alla memoria di riconoscimento di un terzo presente al momento del fatto. E' questo ragionevole dubbio che impone di riporre la massima attenzione su qualsiasi dettaglio possa dirigere l'attenzione del testimone su un soggetto che, fino a prova contraria, deve essere considerato innocente. Per un sospettato, la probabilità teorica di essere selezionato deve dunque essere pari a quella di tutte le altre persone presenti nell'esperimento di ricognizione.

Da più di un ventennio¹⁴ gli studiosi segnalano la necessità di valutare l'idoneità del mezzo di prova, operando una

¹² J. D. Read, J. R. Vokey, R. Hammersley, *Changing photos of faces: Effects of exposure duration and photo similarity on recognition and the accuracy-confidence relationship*, in *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition*, 1990, 16, 870 ss.

¹³ A. Levi, *Are defendants guilty if they are chosen in a lineup?*, in *Law and Human Behavior*, 1998, 22, 389 ss.

¹⁴ G. L. Wells, M. R. Lippe, T. M. Ostrom, *Guidelines for empirically assessing the fairness of a lineup*, in *Law and Human Behavior*, 1979, 3, 285 ss.

fondamentale distinzione fra la dimensione nominale e la dimensione funzionale. La dimensione nominale tiene esclusivamente conto del numero dei soggetti che vengono presentati: un sospettato e due distrattori, dimensione nominale uguale a tre; un sospettato e cinque distrattori, dimensione nominale uguale a sei. La dimensione funzionale ci offre invece una stima, non solo quantitativa, ma anche qualitativa del mezzo di prova. E' un parametro che valuta in quale misura i distrattori possono essere considerati delle valide alternative al sospettato. Supponiamo che un testimone descriva il colpevole come un soggetto biondo e con gli occhi azzurri. Se il mezzo di prova viene costruito affiancando ad un sospettato effettivamente biondo e con gli occhi azzurri, cinque persone con capelli ed occhi neri, avremo una dimensione nominale pari a sei, contro una dimensione funzionale pari ad uno. Il testimone può infatti facilmente dedurre quale sia il sospettato (l'unico che corrisponde alla sua descrizione) ed è molto improbabile che possa far ricadere una eventuale scelta errata su uno dei distrattori. La funzione di controllo dei riempitivi è dunque annullata ed il testimone viene a trovarsi in una situazione non dissimile dai casi in cui al teste viene mostrato un solo soggetto.

Sulla base di quanto evidenziato, molti ricercatori¹⁵ hanno cercato di individuare quali siano i criteri più idonei da seguire nella selezione dei distrattori. In Italia, come in quasi tutti i paesi del mondo, i distrattori vengono selezionati in relazione al loro grado di somiglianza con il sospettato. La foto n.2¹⁶ mostra la situazione paradossale in cui verrebbe a trovarsi un testimone, nel caso fossero reperiti distrattori quasi del tutto compatibili con il sospettato.

Foto 2



Si tratta ovviamente di una forzatura solo teorica, che presenta un livello di perfezione nel grado di somiglianza fra i soggetti, quasi impossibile da ottenere nella pratica reale. L'estremizzazione del concetto ci aiuta, tuttavia, a far luce sul nodo problematico legato a questo tipo di strategia: quanto più ci sforziamo per avvicinarci all'obiettivo prefissato (somiglianza sospettato/distrattori), tanto più rischiamo di creare confusione in un testimone che conserva un buon ricordo del colpevole. Una siffatta composizione formale riduce la probabilità che un sospettato colpevole possa essere correttamente identificato, senza ridurre in modo sensibile il rischio di un errato riconoscimento, qualora il sospettato sia innocente. Una procedura più vantaggiosa consiste invece nel selezionare i distrattori prendendo come riferimento le caratteristiche citate nella descrizione dal testimone. Se ciò che il teste ricorda è il colore degli occhi e la presenza di baffi, tutti i soggetti esibiti dovranno possedere tali caratteristiche, potendo invece differire per qualsiasi altro elemento non sia stato citato dal testimone. Tale strategia garantirebbe una funzionale differenziazione fra i soggetti, pur conservando quel livello essenziale di omogeneità che impedisce al testimone di capire chi sia il sospettato. Sul piano operativo, tuttavia, non sempre è possibile sostituire il criterio della somiglianza con quello della descrizione. Un tipico esempio è il caso in cui l'autorità inquirente è in possesso di rilievi che inducono a sospettare un soggetto che non corrisponde alla descrizione fornita dal testimone. Se il sospettato è l'unica persona che non possiede

¹⁵ G. L. Wells, M. Small, S. Penrod, R. S. Malpass, S. M. Fulero, A. E. Brimacombe, *Op. Cit.*, 1998.

¹⁶ L'immagine è tratta dal sito: http://www.ncjrs.gov/nij/eyewitness/eyewitness_evidenc_e_slides.pdf.

le caratteristiche citate nella descrizione, proprio per questa particolarità, rischierà di catalizzare su di sé l'attenzione del teste.

Un altro filone di studi¹⁷, si è occupato di valutare l'incidenza delle modalità di presentazione sull'attendibilità dell'atto. La procedura comunemente adottata (ad eccezione di alcuni stati come il *New Jersey*), prevede di presentare al ricognitore tutti i soggetti contemporaneamente. Se pensiamo a quanto detto circa la predisposizione dei testimoni ad adottare il giudizio relativo, è immediatamente comprensibile come una simile modalità "inviti la lepre a correre". I soggetti sono posizionati l'uno di fianco all'altro e rientrano simultaneamente nel campo visivo del ricognitore. Tale modalità di presentazione non può che favorire la tentazione di mettere a confronto i singoli individui ed operare fra loro una comparazione. Per arginare questa tendenza, sarebbe più funzionale una procedura che preveda l'esibizione dei soggetti in sequenza (ad uno ad uno). Si tratta di un accorgimento che sollecita maggiormente l'impiego del giudizio assoluto, purchè il ricognitore sia avvertito che gli verranno mostrate più persone, non conosca il numero dei soggetti che gli saranno mostrati e sia invitato ad esprimere il proprio giudizio su ogni soggetto, prima di prenderne in esame un altro. Quando il testimone giunge a visionare il terzo soggetto, può in qualche modo confrontarlo con i due precedentemente visti, ma non sa se il soggetto successivo sarà più simile o meno a quelli esaminati in precedenza. E' favorito così il confronto fra lo stimolo attuale ed il ricordo della persona vista al momento del fatto.

A questo proposito, ricordiamo che soprattutto nell'attività di polizia giudiziaria (l'atto di individuazione svolto nel corso delle indagini) vengono solitamente mostrate al testimone centinaia di foto segnaletiche raccolte in un *album*. Egli è lasciato libero di disporre come meglio crede del materiale che

gli è messo a disposizione. Può così operare confronti, tornare sulle immagini viste in precedenza, sfogliare le pagine per molto tempo prima di esprimersi (di tutto si tratta, meno che di un giudizio immediato).

Predisporre correttamente un riconoscimento o un esperimento di ricognizione è un'operazione complessa. Alcune accortezze possono essere adottate semplicemente utilizzando il buon senso o riponendo la giusta attenzione. Altre volte, gli errori formali non sono così evidenti, oppure le indicazioni fornite necessitano di essere adattate al singolo caso. Per questo motivo, gli studiosi¹⁸ raccomandano di testare sempre la prova prima di sottoporla al testimone.

Il metodo utilizzato consiste nel fornire la descrizione verbale del reo, rilasciata dal testimone, ad un gruppo di persone che non hanno mai visto il colpevole e non hanno assistito al crimine di cui questo è accusato. Mostrando una fotografia dell'esperimento di ricognizione con il quale si intende procedere, si chiede loro di indicare quale, fra le persone esibite, a loro avviso è il sospettato. Se il "gruppo di controllo" è capace di identificare il sospettato un numero di volte maggiore rispetto a quello che ci potremmo attendere in base al calcolo delle probabilità teoriche, allora la prova dovrà essere modificata. Ricordiamo che un atto di ricognizione si considera formalmente corretto, quando il sospettato ed i distrattori hanno le stesse probabilità teoriche di essere scelti: in presenza di un numero N di soggetti, tale probabilità dovrà dunque essere 1/N per tutti i componenti del gruppo.

Passiamo ad illustrare alcuni casi di riconoscimento fotografico o di ricognizione dal vivo, tratti dalla casistica reale. Questi esempi dimostrano come le preziose indicazioni tecniche fornite dalla ricerca, vengono spesso ignorate, per dare adito ad un mezzo di prova costruito in modo improvvisato, o addirittura incentrato su un atteggiamento deliberatamente pregiudizievole nei confronti del sospettato.

¹⁷ N. M. Steblay, J. Dysart, S. Fulero, R. C. L. Lindsay, *Eyewitness accuracy rates in sequential and simultaneous lineup presentations: A meta-analytic comparison*, in *Law and Human Behavior*, 2001, 25, 459 ss.

¹⁸ G. L. Wells, M. R. Lippe, T. M. Ostrom, *Op. Cit.*, 1979.

La foto n.3¹⁹ riproduce una situazione di riconoscimento fotografico, in cui due testimoni hanno precedentemente fornito la seguente descrizione del reo: un adolescente maschio di colore, di circa quindici-sedici anni, non più di diciotto, costituzione esile, circa un metro e sessantacinque di altezza, capelli lunghi raccolti in singole treccine che scendono rade verso il basso.

Foto 3



E' evidente che la funzione di controllo, in questa composizione, è inesistente. Sulla base dell'ultimo dettaglio descritto, i testimoni possono infatti immediatamente dedurre quale sia il soggetto sul quale ricadono i sospetti degli inquirenti (il primo in alto a sinistra).

Il riconoscimento predisposto nella foto 4²⁰, in modo analogo, è stato preceduto dalla seguente descrizione del teste: un soggetto di sesso maschile, di corporatura esile, con baffi e capelli lunghi tagliati all'altezza del collo.

Non occorrono a questo punto commenti per evidenziare come l'unica persona, che trovi corrispondenza in tutte le caratteristiche descritte dal teste, sia la prima in basso a sinistra.

Foto 4

¹⁹ L'immagine è tratta dal seguente sito, curato dal laboratorio del dipartimento di psicologia della University of Texas di El Paso:

<http://eyewitness.utep.edu/consult02a.html>.

²⁰ L'immagine è tratta dal seguente sito, curato dal laboratorio del dipartimento di psicologia della University of Texas di El Paso:

<http://eyewitness.utep.edu/consult03b.html>.



Situazioni che contengono errori di questa portata, riferite ad un contesto diverso, susciterebbero un inevitabile moto di ilarità. Assumono tuttavia una coloritura inquietante, se pensiamo che si tratta di strumenti reali, utilizzati dal sistema giudiziario, per stabilire la colpevolezza o l'innocenza di un sospettato.

Negli anni 60 in America fu condannata un'attivista di colore, Angela Davis. In un riconoscimento fotografico, ai testimoni vennero mostrate nove fotografie, tre delle quali ritraevano la sospettata. Cinque di queste foto potevano essere immediatamente escluse per incompatibilità di età, di carnagione, o perchè riportavano in didascalia il nome della persona ritratta. Solo quattro fotografie risultavano compatibili con la descrizione fornita dai testimoni oculari e solo una di queste non apparteneva alla Davis. La probabilità per la sospettata di essere individuata come tale, ed essere quindi indicata come colpevole, era dunque del 75%.

La foto n.5 riproduce l'esperimento di ricognizione che costituì il fondamentale elemento di prova da cui ha tratto fondamento l'accusa nel discusso caso Valpreda²¹: il tassista Rolandi indicò il secondo soggetto da sinistra, come l'uomo che avrebbe condotto alla sede della BNA, immediatamente prima del noto attentato dinamitaro.

Foto 5

²¹ L'immagine in oggetto è stata diffusa in Italia attraverso i principali mezzi di informazione a partire dall'anno 2000 (tratta dal sito: <http://www.repubblica.it/.../valpredadue.html>).



Il sospettato è l'unico con l'abbigliamento scomposto, il maglione a giro collo ed i capelli in disordine, affiancato da quattro distrattori elegantemente vestiti e poco pertinenti per età. Chiunque, osservando la fotografia, sarebbe in grado di individuare l'anarchico nel gruppo dei soggetti esibiti. Situazioni di questo tipo, naturalmente, non consentono di escludere a priori l'accuratezza del ricordo del ricognitore. La struttura formale dello strumento lo trasforma tuttavia in un mezzo più adatto a testare le capacità di ragionamento deduttivo del testimone, piuttosto che la sua effettiva memoria di riconoscimento. Per la funzione che svolge e per i rischi che ne derivano, il mezzo di prova è quindi da considerarsi non adeguato.

Prendiamo adesso in considerazione un caso in cui gli errori commessi da chi ha predisposto l'atto di riconoscimento non risaltano come immediatamente evidenti ad un semplice esame ispettivo della fotografia. La composizione riprodotta nella foto n.6²², è viziata da un pregiudizio verso il sospettato, che è emerso solo testando la prova con le modalità che abbiamo precedentemente descritto. La descrizione del reo fornita da un primo testimone è la seguente: un uomo bianco, di circa 30 anni, con capelli scuri corti. Un secondo testimone ha descritto lo stesso soggetto come un uomo medio-orientale, con capelli scuri tenuti in ordine, barba e baffi visibili ma diffusi su tutto il volto ed accuratamente tagliati. Un terzo testimone, ricorda invece un soggetto di sesso

maschile, di circa 35 anni, di media corporatura, ispanico o medio-orientale, con barba e capigliatura nera dal taglio accurato.

Foto 6



Ebbene, il 48% dei soggetti facenti parte del "gruppo di controllo", ha concentrato la propria scelta sul numero 6: una percentuale non accettabile, considerata la presenza di cinque distrattori che evidentemente non svolgono in modo adeguato la loro funzione di riempitivo. Essendo stati scelti un numero bassissimo di volte, risultano particolarmente inadeguati i numeri 1, 2 e 3. E' verosimile che la carnagione e gli occhi chiari di questi soggetti siano sembrati poco compatibili con la nazionalità medio-orientale citata da due testimoni. Il soggetto numero 4 presenta anch'esso una scarsa corrispondenza con la descrizione del colpevole, a causa dei baffi e della barba ben scolpiti sul volto. Fra il numero 5 ed il numero 6, quest'ultimo è apparso a circa metà delle persone come il sospettato più probabile in virtù del suo aspetto ordinato, così come citato da due testimoni.

Testare la prova è utile, non solo a svelare l'inadeguatezza di un atto apparentemente attendibile, ma anche l'attendibilità di un atto apparentemente viziato. A prima vista, la prova di riconoscimento predisposta nella foto n.7²³, desta legittimi dubbi sulla correttezza formale dell'atto, per l'accentuata

²² L'immagine è tratta dal seguente sito, curato dal laboratorio del dipartimento di psicologia della University of Texas di El Paso: <http://eyewitness.utep.edu/consult06b.html>.

²³ L'immagine è tratta dal seguente sito, curato dal Prof. Gary Wells, docente presso la Iowa State University: <http://www.psychology.iastate.edu/faculty/gwells/badandgoodlineups.htm>.

caratterizzazione espressiva dei soggetti fotografati. Nella descrizione del reo, il testimone aveva fornito pochi dettagli. Era tuttavia rimasto colpito dalla particolarità degli occhi dell'autore del reato, che presentavano una sorta di strabismo convergente.

Foto 7



Nella comprensibile difficoltà di reperire immagini di distrattori che presentassero quella stessa particolarità (come spesso accade quando i testimoni riferiscono di cicatrici, tatuaggi, etc...), l'immagine di alcuni di essi è stata appositamente modificata mediante un programma computerizzato di fotoritocco.

Se ci appelliamo al criterio basilare che nessuno dei soggetti esibiti deve risaltare fra gli altri, è lecito chiedersi se, in un caso come questo, non costituisca fonte di condizionamento la bocca aperta del soggetto numero 6, lo sguardo non visibile e rivolto verso il basso dei soggetti numero 1 e 5, la posizione lateralizzata dei volti dei soggetti numero 2 ed 8, l'accentuato strabismo del soggetto numero 4.

Eppure, sottoposta la prova ad una valutazione preventiva, questa è risultata strutturalmente appropriata. Nessun soggetto viene selezionato come sospettato un numero di volte significativamente maggiore rispetto agli altri. Evidentemente ognuno dei volti ritratti presenta delle peculiarità che, bilanciandosi con le caratteristiche salienti degli altri, inducono una situazione di equilibrio che, a sua volta, garantisce l'idoneità del mezzo.

Per avere un'idea ancor più precisa degli effetti devastanti che può arrecare una prova formalmente scorretta all'attendibilità dell'atto, possiamo prendere in esame l'esempio che segue. La foto n.8a²⁴ mostra un riconoscimento fotografico effettuato dalla polizia giudiziaria in sede di indagini preliminari. Questa la descrizione del reo fornita dal testimone: un uomo di colore, di media corporatura, capelli neri corti e sporchi, volto rotondo ed occhi piccoli. Il poliziotto incaricato di selezionare i soggetti da esibire, aveva a disposizione più foto segnaletiche dello stesso sospettato. Fra tutte le immagini disponibili, ha scelto di affiancare ai cinque distrattori la fotografia del sospettato che potete visualizzare nella foto n.8a al primo posto in basso a sinistra. La prova, così strutturata, è stata sperimentalmente sottoposta all'esame di centouno soggetti, ai quali è stata prima fornita la descrizione del colpevole e poi è stato chiesto di individuare quale fosse il soggetto sospettato. La tabella alla base della foto n.8a, mostra la distribuzione delle risposte ottenute. Il sospettato, indicato da settantasette soggetti su centouno, ha più di due terzi di possibilità di essere identificato. Nessuno dei distrattori presenti, svolge dunque un'adeguata funzione di riempitivo. Vediamo adesso come la distribuzione delle scelte sarebbe variata se, lasciando invariate le foto dei distrattori, fosse stata selezionata una diversa foto del sospettato (che chi ha predisposto la prova aveva a disposizione). La foto n.8b riproduce l'atto così modificato e la tabella, che l'accompagna, mostra le scelte relative a centouno nuovi soggetti a cui è stata sottoposta la prova. In questo caso le garanzie di imparzialità per il sospettato sono notevolmente aumentate, anche se il secondo, il terzo ed il sesto distrattore, continuano a rimanere riempitivi inadeguati.

Chi ha selezionato i soggetti da mettere a confronto nella prima prova (quella che, di fatto, è stata sottoposta al testimone), ha incautamente creato una situazione di forte

²⁴ Le immagini 8a ed 8b sono tratte dal seguente sito, curato dal laboratorio del dipartimento di psicologia della University of Texas di El Paso:
<http://eyewitness.utep.edu/consult07b.html>.

pregiudizio nei confronti del sospettato. Ciò che rende immediatamente comprensibile l'ipotesi degli inquirenti è sicuramente il dettaglio degli occhi piccoli, attribuibile ad una sola persona fra le sei esibite. La fotografia prescelta, in realtà non coglie un'espressione tipica del sospettato, bensì il momento in cui questo ha reagito chiudendo gli occhi sotto il *flash* della macchina fotografica.

Foto 8a



12	1	2
77	6	3

Foto 8b



34	7	3
20	33	4

Riprendiamo adesso lo schema originario, per esaminare un gruppo di variabili che possono contaminare negativamente il ricordo del testimone, ma che non sono modificabili dal sistema giudiziario. In questo ambito, una prima fonte di distorsione del ricordo è rintracciabile nelle caratteristiche stesse

dell'episodio criminoso. Se il testimone ha avuto un contatto ravvicinato o prolungato con il perpetratore (casi di sequestro, rapine, dirottamenti, etc...), avrà ovviamente minori possibilità di sbagliarsi, rispetto ad un soggetto che ha visto il colpevole da lontano e di sfuggita. Purtroppo, gli episodi che sono destinati a diventare oggetto di testimonianza raramente possiedono caratteristiche favorevoli alla strutturazione di un buon ricordo. La distanza, gli ostacoli visivi che si frappongono fra il testimone ed il reo, la velocità e l'imprevedibilità delle azioni, l'oscurità, i rumori, l'attenzione che viene spesso catturata solo nelle fasi conclusive del reato, fanno sì che il testimone immagazzini in modo solo incidentale le informazioni provenienti dall'ambiente. Inoltre, chi assiste ad un reato grave spesso avverte di trovarsi in una condizione di pericolo; sarà quindi più intento ad elaborare quelle informazioni che possono salvaguardare la sua incolumità, piuttosto che occuparsi dell'orario o del colore degli occhi del colpevole. Tali elementi acquisiscono un'importanza fondamentale solo a posteriori (durante il processo), ma appaiono secondari all'osservatore nel momento in cui avviene il reato.

Un altro gruppo di fattori di cui dobbiamo tenere conto, riguarda le caratteristiche del testimone ricognitore. E' stato accertato che la percentuale di falsi positivi varia in relazione all'età²⁵, risultando maggiore nei bambini e nelle persone anziane, rispetto ai soggetti adulti. Il fenomeno è verosimilmente connesso ad una maggiore suggestionabilità di questi soggetti, che tendono ad effettuare comunque un riconoscimento anche in assenza del colpevole.

L'emozione, sperimentata dal testimone, è un parametro altrettanto importante e trasversalmente pertinente a tutti gli episodi che contemplano un fatto-reato. La ricerca indica che quando l'attivazione emotiva supera un determinato valore di soglia (come quasi sempre accade in questo genere di eventi), l'attenzione e la capacità di elaborare gli stimoli subiscono una contrazione. Un

²⁵ J. D. Pozzuolo, R. C. L. Lindsay, *Identification accuracy of children versus adults: A meta-analysis*, in *Law and Human Behavior*, 1998, 22, 549 ss.

fenomeno di questo tipo, è riscontrabile nel noto “effetto arma”²⁶. Chi assiste a crimini commessi in presenza di armi, tende a convogliare la propria attenzione sull’arma, piuttosto che sul volto dell’aggressore. In sede di ricognizione, tali soggetti hanno enormi difficoltà a riconoscere il reo. Con maggiore frequenza rispetto a soggetti esposti a situazioni più neutrali, sono tuttavia portati ad identificare uno dei soggetti esibiti, anche quando il colpevole non è presente. La spiegazione più plausibile di questo fenomeno, è da ricercarsi nella nostra stessa natura umana. Quando un soggetto ha vissuto una condizione di *stress* molto intenso, in cui ha avvertito un senso di minaccia per la propria integrità fisica, attiva dei meccanismi di difesa che illusoriamente lo tutelano dal rischio che tale evento possa ripetersi. La spinta motivazionale a collaborare per assicurare il responsabile alla giustizia, diventa allora molto forte. Da lì a commettere un errore, il passo è breve.

Un fenomeno, altrettanto noto, è l’effetto “razza di appartenenza”²⁷. Quando il gruppo etnico di appartenenza del ricognitore è diverso da quello dei soggetti che vengono sottoposti a ricognizione, l’attendibilità della prova subisce una flessione di almeno il 30%. I tratti comuni di un determinato gruppo etnico diverso dal nostro (gli occhi per i cinesi, le labbra ed il colore della pelle per gli africani, etc...), diventano infatti un elemento percettivo dominante che ostacola il riconoscimento delle differenze individuali.

Prendiamo adesso in esame un fattore interferente che è stato trasversalmente identificato come una delle principali fonti di distorsione della memoria del testimone ricognitore. Immaginate di assistere, in qualità di vittima o di testimone oculare, ad una rapina. Dalla descrizione che voi fornite del perpetratore, la polizia sospetta che il responsabile possa essere il signor Rossi. Vi mostra così una fotografia del signor Rossi,

insieme ad altre dieci foto segnaletiche di cui dispone. Non riconoscete nessuno dei soggetti presentati ma, per una serie di circostanze (raccolta di ulteriori indizi o indicazione del sospettato da parte di un altro testimone), nasce in seguito l’esigenza di effettuare un riscontro probatorio attraverso un esperimento di ricognizione.

Il signor Rossi (e soltanto lui) vi viene mostrato una seconda volta dal vivo insieme ad altri due soggetti. In questo caso, voi lo indicate e, senza esitazione dichiarate: “Eccolo, è lui”.

Questo tipo di prova, di solito ha un grosso impatto persuasivo sui giudici e sulla giuria²⁸. Come i ricercatori evidenziano ormai da tempo, presenta però degli aspetti problematici. Le persone sono spesso più abili nel riconoscere l’aspetto familiare di un volto che hanno precedentemente visto, piuttosto che risalire alle circostanze (dove, quando, in quale occasione) in cui si è formata quell’impressione di familiarità²⁹.

Nel caso ipotetico che abbiamo appena descritto, voi potreste correttamente rendervi conto che quel volto vi è noto. Potreste tuttavia ascrivere quel ricordo alla fonte sbagliata ed erroneamente concludere che avete visto il signor Rossi durante la rapina, quando invece lo avete visto nella fotografia che vi è stata precedentemente mostrata.

Nel 1993, Cromedy McKinley³⁰ (New Jersey) è stato condannato per un grave reato da cui è stato scagionato nel 1999 a seguito della prova del DNA.

Nel corso delle indagini, ed a pochi giorni dal fatto, alla vittima vennero mostrate delle fotografie. Fra queste era presente anche un ritratto del McKinley, all’epoca sospettato. In tale circostanza, la donna non fu in grado di indicare alcuno dei soggetti esibiti.

²⁸R. Potter, N. Brewer, *Perceptions of witness behaviour-accuracy relationships held by police, lawyers and jurors*, in *Psychiatry, Psychology and Law*, 1999, 6, 97 ss.

²⁹D. S. Lindsay, *Memory source monitoring and eyewitness testimony*, in D. F. Ross, J. D. Read, M. P. Toglia, *Adult Eyewitness Testimony*, Idaho, 1994.

³⁰Una descrizione del caso è consultabile presso uno dei più completi archivi informatici sugli errori giudiziari al sito:

<http://www.dredmundhiggins.com/listofcases.htm>.

²⁶N. M. Steblay, *A meta-analytic review of the weapon focus effect*, in *Law and Human Behavior*, 1992, 16, 413 ss.

²⁷P. M. Walker, J. W. Tanaka, *An encoding advantage for own-race versus other-race faces*, in *Perception*, 2003, 32, 1117 ss.

Circa otto mesi dopo, incontrò casualmente McKinley mentre stava passeggiando vicino a casa. Chiamò la polizia, dichiarando che aveva riconosciuto il suo aggressore.

Dopo l'arresto, fu predisposto un esperimento di ricognizione, dove la vittima identificò con assoluta certezza il reo nella persona di McKinley.

In termini tecnici, questo tipo di errore è causato da un fenomeno di traslazione inconscia³¹: la persona viene correttamente riconosciuta ma viene confusa la circostanza nella quale è stata incontrata, cosicché il suo ricordo viene trasferito nella memoria da un contesto ad un altro. L'interferenza è tanto più probabile, quanto più le informazioni acquisite risultano facilmente assemblabili fra loro: ad esempio perché vengono associate ad una stessa categoria di concetti o di contenuti³².

Nel caso in oggetto, due stimoli (l'incontro casuale prima e l'esperimento di ricognizione dal vivo poi) hanno riattivato nella testimone la memoria del McKinley. L'impressione che la donna ha avuto in quei momenti, è di avere già incontrato quell'individuo ed in circostanze associate all'evento di cui era stata vittima. Scambiare la persona vista in sede di individuazione con la persona vista sul luogo del reato, è stato a quel punto inevitabile.

Avvenuto il corto-circuito, la memoria del testimone resta irreversibilmente contaminata. Studi condotti in tale ambito³³, hanno infatti dimostrato che questo tipo di errore è destinato a consolidarsi, facendo rimanere ancorato il testimone al proprio ricordo fallace.

³¹ D. F. Ross, S. J. Ceci, D. Dunning, M. P. Toglia, *Unconscious transference and lineup identification: toward a memory blending approach*, in D. F. Ross, J. D. Read, M. P. Toglia, *Op. Cit.*, 1994.

³² M. C. Anderson, J. H. Neely, *Interference and inhibition in memory retrieval*, in E. L. Bjork, R. A. Bjork, *Memory: Handbook of perception and cognition*, San Diego, 1996.

³³ K. A. Deffenbacher, B. H. Bornstein, S. D. Penrod, *Mugshot exposure effects: retroactive interference, mugshot commitment, source confusion and unconscious transference*, 2005, manoscritto in corso di stampa.

Daye Frederick³⁴ (California) è stato anch'egli scagionato dopo nove anni di reclusione. Nel suo caso vi fu una evidente gradualità nel riconoscimento effettuato dalla vittima e da un testimone oculare. Nel corso di un primo riconoscimento fotografico, la vittima indicò l'uomo dicendo: "Ci assomiglia ma non sono sicura". Durante un successivo atto di ricognizione, lo indicò nuovamente affermando: "Penso che sia lui". In dibattimento, puntò il dito verso il banco degli imputati e disse: "E' lui, non dimenticherò mai quella faccia!".

Quello di Ronald Cotton³⁵ (North Carolina) è un errore giudiziario ampiamente discusso nella letteratura scientifica sulla memoria, grazie anche alla collaborazione di entrambe le vittime: Jennifer Thompson (che identificò Cotton come l'autore della violenza sessuale da lei subita) e lo stesso Cotton (che per undici anni ha espiato una condanna per un reato mai commesso).

Anche in questo caso, il livello di fiducia della testimone nel riconoscimento effettuato, crebbe progressivamente dal riconoscimento fotografico, all'incidente probatorio dal vivo, alla identificazione in sede di dibattimento.

La foto n.9³⁶ ritrae Cotton sulla destra ed il vero responsabile del reato (Bobby Poole) sulla sinistra. La prova del DNA ha scagionato il primo e provato la colpevolezza del secondo.

La vittima ha più volte dichiarato di continuare a vedere il volto di Cotton, e non quello di Poole, quando ripensa ai tragici eventi di quella notte.

³⁴ Una descrizione del caso è consultabile al sito: <http://www.dredmundhiggins.com/listofcases.htm>.

³⁵ Una descrizione approfondita del caso commentata dalla Prof. Elizabeth Loftus e dal Prof. Gary Wells (esperti in psicologia della testimonianza), è consultabile sul sito Frontline: <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/dna/>.

³⁶ Le immagini sono tratte dal sito: <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/dna/photos/>.

Foto 9



Con sconcerto, ancor oggi, riferisce di non riuscire a cancellare il ricordo di Cotton-aggressore dalla sua memoria, nonostante sia assolutamente consapevole di essersi sbagliata. Attraverso le fotografie, la ricognizione dal vivo e le varie fasi del processo, la sua mente ha progressivamente incorporato l'immagine di Cotton, fino a fissarla in modo indelebile nella memoria di quell'evento.

La prima volta che ad un testimone viene mostrato un soggetto sospettato (come accade nel corso di un'individuazione predisposta dalla polizia giudiziaria) è un momento molto delicato. Un comportamento poco attento da parte di chi presiede la prova può favorire l'innescarsi degli eventi a catena che abbiamo appena descritto. Purtroppo l'individuazione è un atto che viene svolto affidandosi all'iniziativa personale del conduttore³⁷. Nel caso Cotton, appena la testimone indicò la fotografia del sospettato, venne subito informata di avere scelto la persona che anche gli inquirenti pensavano potesse essere il colpevole.

La vicenda giudiziaria di Marvin Lamont Anderson³⁸ (Virginia) è forse il caso più rappresentativo di come la mancata

osservazione delle cautele citate nel corso della nostra trattazione, possa condurre ad effetti devastanti sulla memoria del ricognitore.

Anderson aveva diciannove anni quando fu condannato per avere brutalmente assalito e torturato per tre ore una giovane donna in un parco. La vittima identificò l'uomo in un primo riconoscimento fotografico ed in un successivo atto di ricognizione dal vivo.

Nella prima occasione, alla ricognitrice furono mostrate diverse fotografie che non includevano distrattori, bensì solo soggetti sospettati. Questa procedura, di per sé, escludeva in partenza la possibilità di verificare la qualità della memoria della teste attraverso lo smascheramento di eventuali falsi positivi.

Anderson fu sospettato per la sua corrispondenza con alcune informazioni che la teste dichiarò di avere acquisito nel corso dell'aggressione. Una sua fotografia a colori, fornita dal datore di lavoro, fu così affiancata ad un gruppo di foto segnaletiche (fra loro omogenee ed in bianco e nero) di persone già note all'Autorità per quel tipo di reato. Quella foto risaltava fra le altre, comunicando chiaramente l'ipotesi di chi aveva fino a quel momento condotto le indagini.

Colui che aveva indagato sul caso era lo stesso poliziotto che si occupò anche di predisporre e condurre sia il riconoscimento fotografico che il successivo atto di ricognizione (violando così anche l'importante cautela del doppio cieco). Inoltre, nessuno dei soggetti mostrati in fotografia alla teste fu coinvolto nel successivo esperimento di ricognizione. Ad eccezione, ovviamente, di Anderson.

A distanza di 15 anni, la prova del DNA ha dimostrato l'innocenza di Anderson e condotto al colpevole (già in prigione per un altro reato).

L'aspetto più sconcertante di questa vicenda è stato scoprire che un ritratto di John Otis Lincoln (il colpevole) si trovava fra le fotografie che erano state mostrate alla teste molti anni prima. In quella occasione l'uomo che l'aveva aggredita era lì ed avrebbe avuto la possibilità di riconoscerlo, ma la forza della

³⁷ Ricordiamo che dal punto di vista giuridico, l'individuazione è considerata un "atto ripetibile". In ragione di ciò, il legislatore non ha ravvisato la necessità di disciplinare normativamente lo svolgimento del suddetto atto, né di sottoporlo alla garanzia di controllo da parte della difesa.

³⁸ Una descrizione del caso è consultabile sul sito: <http://truthinjustice.org/fallibleID.htm>.

suggestione ha evidentemente avuto la meglio sulla forza del ricordo. Piuttosto che affidarsi alla propria memoria, la vittima ha inconsapevolmente ceduto all'ipotesi di chi stava affiancando ed ha indicato la persona sbagliata.

Gli errori giudiziari citati confermano ciò che è ormai noto agli psicologi dell'apprendimento: la memoria è un processo di tipo ricostruttivo.

L'uomo, per sua natura, non è in grado di isolare i propri ricordi in contenitori separati, come se si trattasse dei file di un computer che vengono immagazzinati ed estratti all'occorrenza. Nella mente, ogni tentativo di recuperare un'informazione precedentemente acquisita apre l'accesso a più gruppi di dati che possono anche mischiarsi o sovrasciversi fra loro. Non si tratta di vere e proprie "imperfezioni" del nostro sistema mnestico, bensì del prezzo che dobbiamo pagare per quei processi e quelle funzioni che, nella maggior parte dei casi, ci sono di enorme utilità³⁹.

Il testimone oculare non è da considerarsi inattendibile a priori. Può tuttavia essere esaminato in condizioni tali da rendere più o meno probabile l'emergere di tali "imperfezioni".

Quando un sospettato è presentato una seconda volta (ricognizione) in un contesto sostanzialmente simile ad un altro contesto (individuazione) a cui il teste è già stato esposto, il rischio che quest'ultimo possa commettere degli errori diventa molto alto⁴⁰.

Come abbiamo visto, se il sospettato non è stato riconosciuto in sede di individuazione, ma è l'unica persona del gruppo che entrerà a far parte del successivo esperimento di ricognizione, è probabile che il testimone identifichi come colpevole la persona vista in sede di individuazione, scambiandola con la persona vista sul luogo del reato. Se il sospettato è stato indicato in sede di individuazione, è molto probabile che questa prima esperienza provochi una

distorsione sulla fiducia che il teste riporrà in una successiva identificazione, anche se era incerto al momento del primo riconoscimento. In entrambi i casi, l'attendibilità probatoria della seconda ricognizione è gravemente inflazionata da quanto è accaduto nel corso del precedente riconoscimento.

Le vicende giudiziarie citate, dimostrano che gli esiti di questa interferenza possono risultare fatali per la memoria del ricognitore. Ciò induce a concludere che la ricognizione è un atto che non può essere utilmente ripetuto nei confronti del medesimo testimone, qualora questo sia già stato esposto in una precedente prova al volto del sospettato⁴¹.

³⁹ D. L. Schacter, *Alla ricerca della memoria: il cervello, la mente e il passato*, Torino, 2001.

⁴⁰ T. Hinz, K. Pezdek, *The effect of exposure to multiple lineups on face identification accuracy*, in *Law and Human Behavior*, 2001, 25, 185 ss.

⁴¹ P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, 6 ed., Milano, 2005, 439.